

“LE CINTE DAZIARIE ED IL RUOLO DELLE FIAMME GIALLE”

di Gerardo Severino

Il 3 luglio 1864, con la Legge n. 1827, veniva istituita la “*Tassa governativa ed il dazio comunale*” sul consumo del vino, dell’aceto, dell’acquavite, dell’alcool, dei liquori e delle carni, di cui si avvantaggiarono principalmente le casse dello Stato, ma anche quelli dei Comuni ai quali spettava un’apposita addizionale. Per l’esatta applicazione della Legge e per la relativa vigilanza anticontrabbando, in molti Comuni della Penisola furono assunte delle “*Guardie Daziarie*”, mentre nelle principali città furono istituiti dei veri e propri Corpi di polizia municipale, strutturati alla stregua del *Corpo delle Guardie Doganali* del Regno d’Italia. In quest’ultimo caso, non pochi furono gli ufficiali ed i sottufficiali che il Corpo distaccò presso alcune amministrazioni comunali, e ciò sia per assumere la direzione del Dazio di Consumo, che per organizzare e dirigere i reparti di “*Dazieri*”. La Legge istituiva, nel suddividere i Comuni in cinque classi, a seconda della popolazione, li differenziò ulteriormente distinguendo quelli “*chiusi*” da quelli “*aperti*”, in relazione alla predisposizione o meno di linee daziarie, altrimenti dette “*cinte*”. Il flusso delle merci in città fu dunque regolamentato mediante l’allestimento di “*porte daziarie*”, affidate alla vigilanza di drappelli di guardie appositamente allocati nei cosiddetti “*Casotti*”. In base all’art. 87 del “*Regolamento per l’esecuzione della Legge sul Dazio di Consumo*” (approvato con R.d. 1839 del 10 luglio 1864), gli agenti daziarie: “... *devono vigilare e sequestrare i generi, animali e carni che in frode del dazio, o senza osservare le prescritte discipline s’introducono o si tenta di introdurre, o si mettono in circolazione nei Comuni chiusi; si smaltiscono o si tenta di smaltire nei Comuni aperti, e così pure le bevande ed i prodotti alcolici per cui non è stata pagata la tasse di fabbricazione*”. A partire dal 1881 (per effetto del R.d. n. 326 del 23 luglio), avendo constatato lo scarso profitto conseguito a fronte dei costi sostenuti per la sorveglianza, l’amministrazione dei Dazi di Consumo del Comune di Napoli fu assunta direttamente dal Governo ed affidata all’Intendente di Finanza di quella città. Di conseguenza, la vigilanza delle linee daziarie interna e di mare fu demandata alla Guardia di Finanza, nei cui ruoli, a norma dell’art. 7 del citato decreto, transitò una buona parte del personale del disciolto *Corpo delle Guardie Daziarie*. I buoni risultati raggiunti dall’esperienza napoletana, grazie soprattutto all’alta professionalità dei finanzieri, indussero il Ministero delle Finanze ad estendere l’esperimento anche ad altre importanti città italiane, come ad esempio Roma e Firenze, nelle quali furono istituiti dei Comandi di Circolo, strutturati in Compagnie, Tenenze e Brigate. La vigilanza diretta del Corpo in tale ambito cessò definitivamente per effetto del R.d. n. 141 del 20 marzo 1930, con il quale furono abolite le cinte daziarie ed istituita l’imposta di consumo, la cui riscossione e vigilanza fu affidata ad “*Appaltatori*” legati ai Comuni da appositi contratti.